Titolo

Processo sportivo in genere – prova – testimonianza - strumento eccezionale

Descrizione

Il procedimento sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione. Il che, del resto, si evince dall'espressione "necessità di provvedere", cui fa riferimento l'art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo. (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 64/2021-2022) (Corte federale d'appello, Sez. I, n. 76/2021-2022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l'audizione rimane, comunque, eccezione - e del criterio di informalità cui esso è improntato (Corte federale d'appello, sez. I, n. 1/CFA/2022-2023).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 34/CFA/2023-2024/A

Presidente

Barbieri

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. art. 60 CGS

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 0034 CFA dell'8 settembre 2023 (Treviso FBC 1993 SSDRL/A.S.D. Condor Treviso-Treviso Women ssdrl)